



ORDINANZA BALNEAZIONE 6/2024
REVOCA DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE
in tutto il tratto di mare al punto di monitoraggio
IT008099014008 - Rimini – Foce Marecchia 50m N

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”;

VISTO il Decreto interministeriale 30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle Acque di Balneazione”;

VISTA l’Ordinanza Balneare n. 1/2019 della Regione Emilia-Romagna - e successive modificazioni ed integrazioni - con la quale è stato disciplinato l’esercizio dell’attività balneare e l’uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale nell’ambito del litorale marittimo comprendente il territorio costiero dei Comuni di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica;

CONSIDERATO che la stagione balneare estiva, ai fini della presente ordinanza, è compresa tra il sabato precedente la celebrazione della Pasqua e il 2 novembre e che l’attività balneare comprende tutti i giorni feriali, festivi e prefestivi a partire dall’ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio fino al secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre e comprende inoltre i giorni di sabato e domenica del terzo fine settimana di settembre (Ordinanza Balneare n. 1/2019 “Disciplina dell’esercizio delle attività balneari e dell’uso del litorale marittimo ricompreso nei territori dei Comuni costieri della Regione Emilia-Romagna”, approvata con Determina 4234 dell’8/3/2019 e modificata dalle successive Determine n. 6232 del 9/4/2021, n. 6241 dell’1/4/2022 e n. 2594 del 9/2/2024);

VISTI gli ulteriori atti normativi adottati dalla Regione Emilia-Romagna sul tema balneabilità delle acque di mare, ed in particolare:

- la D.G.R. n. 28 del 15/01/2024 recante la “Valutazione di qualità delle acque di balneazione della Regione Emilia-Romagna al termine della stagione balneare 2023 in applicazione del D.lgs. N. 116/2008 e ss.mm.ii. e del D.M. 30 marzo 2010 e ss.mm.ii.” in cui è stata aggiornata la classificazione delle stesse;
- la D.G.R. n. 504 del 25/03/2024 con oggetto “Acque di balneazione: adempimenti relativi all’applicazione del D.lgs. n. 116/2008 e ss.mm.ii. e del D.M. 30 marzo 2010 e ss.mm.ii. per la stagione balneare 2024 in Emilia-Romagna”;

VISTA l’Ordinanza sindacale prot.n. 0231781/2024 del 27/06/2024 di divieto temporaneo di balneazione relativo alle acque di balneazione denominate:

- IT008099014008 - Rimini – Foce Marecchia 50m N

PRESO ATTO della nota dell’AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O Igiene e Sanità Pubblica di Rimini prot. n.0176310/2024 del 28/06/2024 (ns.prot. in arrivo n. 0233763/2024 del 28/06/2024) con cui si propone la revoca dell’Ordinanza Sindacale prot.n.0231781/2024 del 27/06/2024, relativamente al punto “IT008099014008 - Rimini – Foce Marecchia 50m N”, in quanto le analisi microbiologiche sulle acque di balneazione sopra citate effettuate da ARPAE hanno rilevato valori entro i limiti riportati nell’allegato A del D.M. 30.03.2010;





VISTI

- la Legge 833/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

la revoca del divieto temporaneo della balneazione di cui all'ordinanza sindacale prot.n.0231781/2024 del 27/06/2024 a partire dal 28/06/2024 per il tratto di mare corrispondente all'intera estensione della seguente acqua di balneazione:

- RIMINI - FOCE MARECCHIA 50M N: da 700 m N foce Marecchia a 50 m N foce Marecchia, che interessa gli stabilimenti balneari da metà del 6 al 1 di Rimini Nord;

DISPONE

che il Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale, tramite le Associazioni di volontariato individuate provveda per tale acqua alla rimozione dei cartelli di divieto temporaneo della balneazione.

INFORMA

- 1) che chiunque non rispetti quanto previsto dalla presente Ordinanza o che attui comportamenti che non permettano la corretta applicazione di quanto ivi disposto, è passibile della sanzione di cui all'art. 7Bis del T.U.E.L., fatta salva l'applicabilità dell'art. 650 del Codice Penale;
- 2) che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alberto Dellavalle - Dirigente Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale del Dipartimento Territorio e Ambiente, via Rosaspina, 21 - 47923 Rimini;
- 3) che il presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Rimini per 7 (sette) giorni.

Copia della presente Ordinanza deve essere inviata, per quanto di competenza, a:

- Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale
- Settore Marketing Territoriale, Waterfront e Nuovo Demanio
- Comando Polizia Locale
- Capitaneria di Porto di Rimini
- Regione Emilia-Romagna – Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica
- Azienda U.S.L. Rimini - Dipartimento di Sanità Pubblica - U.O. Igiene e Sanità Pubblica
- ARPAE – Area Prevenzione ambientale Est
- Ministero della Salute- Settore Salute
- Prefettura di Rimini
- Questura di Rimini
- HERA S.p.A.
- URP del Comune di Rimini
- Responsabili piani di salvamento
- Associazioni di Volontariato incaricate

IL SINDACO
Dott. Jamil Sadegholvaad
(Firmato digitalmente)

